

I PRINCIPALI MOTIVI DI APPELLO

Il 18 gennaio 2017, il Tribunale di Roma ha pubblicato la sentenza n. 816/2017 resa nel giudizio di primo grado avviato nel mese di dicembre 2013, che ha visto contrapposte 61 imprese editoriali (insieme a FIEG e Promopress 2000 Srl in qualità di loro mandataria) alle società Eco della stampa e Data Stampa, sul tema della riproduzione degli articoli di giornale nelle rassegne stampa.

Con questa sentenza, il Tribunale di Roma ha ribadito il principio secondo cui gli editori sono titolari dei diritti d'autore sugli articoli dei giornali da essi pubblicati e in quanto tali sono legittimati ad agire per la loro tutela. La sentenza ha inoltre confermato, sulla base dei mandati conferiti dagli editori, la piena legittimazione di Promopress ad agire in giudizio a tutela dei diritti oggetto del contenzioso e chiarito la piena legittimità delle comunicazioni di FIEG in merito alla attività di rassegna stampa.

Il Tribunale di Roma ha tuttavia espresso alcuni dubbi in merito alla natura degli articoli di giornale, erroneamente equiparati a informazioni e notizie ed ha adottato una interpretazione restrittiva della nozione di riproduzione e di diffusione. La sentenza nega inoltre la sussistenza di un rapporto di concorrenza fra editori e costitutori di rassegne stampa.

Con atto di citazione in appello del 27 febbraio 2017, FIEG, insieme a 61 aziende editoriali e Promopress 2000 Srl, in qualità di loro mandataria, ha impugnato la sentenza n. 816/2017 per la parte ritenuta manchevole, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:

- gli articoli di giornali sono tutelati dal diritto d'autore ai sensi degli artt. 2 e ss. l.d.a.;
- l'art. 65 l.d.a. non autorizza i rassegnatori alla riproduzione degli articoli di giornale;
- sussiste un rapporto di concorrenza quantomeno potenziale tra editori e costitutori di rassegne stampa sulla base di quanto previsto dall'art. 101 l.d.a.;
- la riproduzione delle testate e delle pagine di giornale su opere della medesima specie costituisce un atto di concorrenza sleale ex art. 102 l.d.a.;
- la digitalizzazione, elaborazione e visualizzazione di articoli di giornale costituisce un atto di riproduzione ex art. 13 l.d.a.;
- l'invio di rassegne stampa a singoli clienti costituisce un atto di comunicazione al pubblico e comunque un atto di messa a disposizione del pubblico ex art. 16 l.d.a.

A prescindere dall'esito dell'appello, è importante sottolineare come la sentenza di primo grado non afferma la libera riproducibilità degli articoli di riviste e giornali, poiché al più essa consente la libera realizzazione di una rassegna stampa finalizzata al soddisfacimento di *“uno specifico bisogno individuale”*, limitata all'argomento o *“specifico tema che interessa il singolo cliente, comunicata esclusivamente al singolo cliente, “non riprodotta in concorrenza con gli editori di giornali, titolari dei diritti di utilizzazione economica”*. Il Tribunale di Roma conferma quindi che la realizzazione di rassegne stampa generaliste che riproducano integralmente o in prevalenza articoli di giornale - per un fine che si estenda oltre l'uso esclusivo e personale del singolo cliente destinatario ad essere informato su un determinato argomento in ragione della sua attività o funzione – è sempre subordinata all'autorizzazione dell'editore, che ha facoltà nel caso di chiedere una remunerazione per tali utilizzi.

816/17

Proc. 49/17

Rep. 971/17

816



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. nona
Specializzata in materia d'impresa

Così composto:

dr. Tommaso Marvasi

Presidente relatore

dr. Marzia Cruciani

giudice

dr. Fausto Basile

giudice

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili riunite iscritte al R.G. n.84139/2013 ed al R.G. n.64074/2014 e vertenti

TRA

DATA STAMPA S.R.L. ed ECO DELLA STAMPA S.P.A.

elett.te domiciliate in Roma via Ruffini 2/A, presso lo studio dell'avv. Tommaso Raccuglia, che le rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv.ti Lorenzo Biglia e Paola Cecchetti

ATTRICI E CONVENUTE

E

FIEG Federazione Italiana Editori Giornali e **PROMOPRESS 2000 S.R.L.**

elett.te domiciliate in Roma via Due Macelli n.66, presso lo studio dell'avv. Simone Ferrara del foro di Salerno che le rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv.ti Roberto Valenti, Giangiacomo Olivi e Gianluigi Marino del foro di Milano

PROMOPRESS 2000 SRL , in proprio e quale mandataria di:

AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA, CORRIERE DELLO SPORT SRL, IL FOGLIO SOC COOP, POLIGRAFICI EDITORIALI SPA, IL MESSAGGERO SPA, SOCIETA' EDIZIONI E PUBBLICITA' SPA CLASS EDITORI SPA, RCS MEDIAGROUP SPA, GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO, EDITORIALE LIBERO SRL, NUOVA EDIZIONE SPORTIVA SRL ,EDIZIONE DLM EUROPA SRL, SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI SPA, IL MATTINO SPA , IL SOLE 24 ORE SPA, EDISUD SPA, EDITRICE LA STAMPA SPA, LEGGO SPA, NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE SPA,

EDIZIONI BRESCIA SPA, CORRIERE ADRIATICO SPA, EDITORIALE TRENTO ALTO ADIGE SRL, EDITORIALE CORRIERE DI BOLOGNA SRL, SOCIETA' EDITRICE SICILIANA SPA, GAZZETTA DI PARMA SRL, EDITORIALE VENETO SRL, EDITORIALE FIORENTINA SRL, FINEGIL EDITORIALE SPA, EDITORIALE BRESCIANA SPA, EDITORIALE IL CITTADINO SRL, GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA SPA, IL GAZZETTINO SPA, FINANZIARIA EDITORIALE SRL, IL QUOTIDIANO IL TEMPO SRL, EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA SPA, PROVINCIA DI COMO EDITORIALE SPA, S.I.E. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI SPA, SESAAB SPA, L'UNIONE SARDA SPA, EDISERVICE SRL, DOMENICO SANFILIPPO EDITORE SPA, EDITORIALE LIBERTA' SPA, QUOTIDIANO DI PUGLIA SPA, ARNALDO MONDADORI EDITORE SPA, SALE E LUCE SOC COOP, HEARST MAGAZINES ITALIA SPA, PERIODICI SAN PAOLO SRL, EDITRICE MONFERRATO SRL, PUBBLICHERI SRL, EDITORIALE ECORISVEGLI SRL, ST PAULS INTERNATIONAL SRL, IL MONVISO SETTIMANALE, SO.G.ED SRL, SESIA SPA, L'ANCORA SOC COOP ARL, IL RISVEGLIO EDITORI SRL, EDITRICE OMNIA SRL, COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI, FONDAZIONE S.EVASIO OPERA DIOCESANA, DB INFORMATION SPA, EDITORIALE GENESIS SRL, ATHEISIS SPA;

ATTRICI E CONVENUTE

E

EDITORIALE DEL MEZZOGIORNO SRL elett.te domiciliata in Roma alla via Costa n.90 presso lo studio dell'avv. Annunziata Faranda, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Luca Maione del Foro di Napoli

CONVENUTA

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite concludevano come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato del 5.12.2013 la DATA STAMPA SRL e L'ECO DELLA STAMPA SPA esponevano: che esercitavano attività di fornitura di servizi per l'informazione e documentazione giornalistica ed in particolare di servizi di rassegna stampa - la prima dal 1901 e la seconda dal 1981 - attualmente di Pubbliche Istituzioni ed Enti Pubblici (Presidenza Repubblica, Senato, Corte Costituzionale etc) nonché di primarie aziende operanti sul mercato nazionale, liberamente e pacificamente svolta in virtù della normativa di cui agli artt. 65 e 101 L.633/1941 senza specifica licenza degli editori o pagamento di compensi agli stessi; che la FIEG -Federazione Italiana Editori Giornali - aveva sviluppato tramite una propria società di servizi, la PROMOPRESS 200 SRL un'iniziativa per la "gestione dei diritti d'autore" degli editori che prevedeva il rilascio di una licenza triennale "Licenza ARS (Agenzie Rassegna Stampa)" per la



riproduzione in rassegne stampa degli articoli delle testate comprese in un repertorio denominato "Repertorio Promopress" dietro corrispettivo commisurato ad una percentuale degli introiti annui lordi derivanti dalle forniture delle rassegne; che si trattava di un'iniziativa prettamente privatistica espressione peraltro di appena 65 editori e 253 testate su un totale di 2.800 editori e 4.8000 testate circa ed il corrispettivo era calcolato sull'intero fatturato dei servizi di rassegna stampa - e quindi anche sulla quota imputabile all'utilizzo di articoli di editori non aderenti al Promopress - per venire ripartito soltanto sugli aderenti; che la FIEG e la Promopress, avvalendosi del potere mediatico derivante dalla rappresentatività degli editori dei maggiori quotidiani a diffusione nazionale, avevano messo in atto una pesante campagna tesa ad accreditare sul mercato che unicamente le imprese di rassegna stampa sottoscrittrici della "Licenza ARS" erano legittimate all'esercizio della propria attività, diffidando le imprese attrici ad aderire dietro comminatoria di azioni legali per il ristoro dei diritti violati, ottenendo l'adesione dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ad avvalersi esclusivamente delle imprese aventi la "Licenza", creando così una gravissima turbativa del mercato del settore ed accostando in pubblici comunicati l'attività delle attrici con la pubblicazione abusiva in rete di organi di stampa, creando conseguentemente allarme nella loro clientela.

Tutto ciò premesso, essendo loro interesse veder accertato il proprio diritto alla riproduzione di rassegna stampa alle condizioni imposte dall'art.65 e nel rispetto dei divieti stabiliti dall'art.101 LDA e vedere inibita alla FIEG ogni pubblicità denigratoria, adducevano in diritto la libera riproducibilità in rassegna stampa degli articoli di giornale sancita dall'art.65 senza che potesse ritenersi un limite la riserva di produzione prevista oltre i limiti della pubblicazione "in altre riviste o giornali" e non invece in sede diverse, come la rassegna stampa, facente parte di un mercato diverso sicuramente non in concorrenza con la pubblicazione degli articoli destinati al pubblico dei consumatori, differente dai singoli fruitori delle rassegne stampa; tale interpretazione della normativa agli artt.65 e 101 citati era pertanto in armonia col dettato costituzionale sopravvenuto alla legge sul diritto d'autore essendo l'interesse generale all'informazione di cui all'art.21 cost. garantito dalla pluralità delle fonti d'informazione e dall'assenza di ingiustificati ostacoli alla circolazione delle notizie e delle idee.

Addotte queste motivazioni in diritto, citavano la Promopress 2000, la FIEG ed i 63 editori associati elencati in epigrafe per sentire riconoscere e dichiarare il diritto delle attrici alla riproduzione, sulle rassegne stampa da essa prodotte degli articoli, informazioni e notizie pubblicati su giornali e periodici editi dagli editori tutti convenuti, inibire alla FIEG ed alla Promopress ogni comunicazione di giudizi ed apprezzamenti configuranti come illegittima l'attività di rassegna stampa, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni causati e causandi in termini di sviamento di clientela, discredito commerciale, perdita di vendite da liquidarsi nella misura accertanda con ordine di pubblicazione della sentenza.

Si costituivano in giudizio la FIEG e la Promopress 2000 srl, questa anche quale mandataria degli editori aderenti, e premettendo di aver citato le attrici davanti al Tribunale di Milano perché accertasse l'illiceità del loro comportamento per violazione dei diritti d'autore e concorrenza sleale, chiedevano il rigetto delle domande, escludendo i profili di denigratorietà delle loro comunicazioni pubbliche e della diffida, che si limitavano a ribadire la necessità del consenso dei titolari dei diritti per la riproduzione degli articoli sulle rassegne stampa, senza mai nominare l'Eco della stampa e Data Stampa.

Adducevano in particolare la legittimità della Licenza ARS solo con riferimento agli articoli dei giornali degli editori aderenti al repertorio Promopress e l'evidente violazione da parte delle attrici dei diritti d'autore degli editori, attraverso la riproduzione e comunicazione ai propri clienti degli articoli di giornale pubblicati, ancor

più aggravata dal fatto che le agenzie riproducevano in piccolo integralmente la pagina del giornale e la mettevano a disposizione del pubblico su internet, come peraltro sancito dalla Cassazione n.20410/2006 e dalla Corte di Giustizia CE 16.7.2009 n.1261 nel senso che “la rassegna stampa a scopo di lucro non è esentata dalla legge dalla protezione spettante all’autore e all’editore dell’opera” indipendentemente dalla riserva di cui all’art.65 LDA; ciò anche in considerazione della prevalenza del diritto d’autore su quello dei costitutori di rassegna stampa, costituendo elemento fondamentale per incentivare la circolazione delle idee e notizie, per cui la violazione dei diritti connessi degli editori sulle notizie ed informazioni contenute negli articoli riprodotti nelle rassegne stampa, costituivano atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. offrendo al mercato beni e servizi idonei a soddisfare gli stessi bisogni, attraverso lo sfruttamento del lavoro altrui con la sistematicità dell’attività di riproduzione nonché lo stretto lasso temporale fra la pubblicazione del quotidiano e della rassegna stampa.

Concludevano quindi le convenute per il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, per l’accertamento che la riproduzione e comunicazione al pubblico da parte delle attrici della rassegna stampa costituiva violazione dei diritti d’autore e condotta concorrenziale illecita con la conseguente inibitoria, fissazione di una penale per ogni violazione, pubblicazione della sentenza e condanna al risarcimento del danno in misura di €2.500.000 per ciascuna o nella diversa misura ritenuta.

Si costituiva in giudizio anche l’Editoriale del Mezzogiorno chiedendo il rigetto delle domande attrici, in parte per propria carenza di legittimazione passiva rispetto all’inibitoria ed al risarcimento del danno e, comunque, per la carenza d’interesse ad agire delle attrici per l’affermazione di un “diritto alla riproduzione sulle rassegne stampa” generico ed indeterminato.

La stessa causa veniva introdotta dalla Promopress, in proprio e quale mandataria degli editori aderenti alla FIEG, con citazione del 6.12.2013 davanti al Tribunale di Milano nei confronti delle odierne attrici per ottenere la declaratoria della violazione dei diritti d’autore e di concorrenza sleale per la riproduzione degli articoli sulla rassegna stampa con la conseguente richiesta d’inibitoria e condanna al risarcimento del danno; Data Stampa e l’Eco della Stampa costituendosi in giudizio chiedevano: in via preliminare la dichiarazione di litispendenza in relazione al giudizio instaurato davanti al Tribunale di Roma, o in subordine, la connessione ex art. 40 c.p.c.; in ulteriore subordine eccepivano il difetto di legittimazione ad agire di Promopress 2000 s.r.l. per violazione degli art.167 e 180 LDA essendo i mandati conferiti alla Promopress per la tutela dei diritti di titolarità delle testate non dei diritti di riproduzione degli articoli; il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, il riconoscimento della legittimità della riproduzione nella rassegna stampa, l’inibitoria della pubblicità denigratoria con la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Milano accoglieva l’eccezione di litispendenza e la causa R.G. 64074/2014 riassunta davanti al Tribunale di Roma dalla Promopress, veniva riunita alla presente RG 48139/2013; concessi quindi i termini ex art. 183 c.6 c.p.c. il g.i., ritenuto che in considerazione dell’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione processuale della Promopress e della preliminare questione di diritto era opportuno, prima di procedere a un’eventuale complessa istruttoria, rimettere la causa al Collegio fissava l’udienza per la precisazione delle conclusioni; previa discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata da Eco Stampa e Data Stampa nei confronti della Promopress quale mandataria degli editori, sul presupposto che i mandati conferiti riguarderebbero unicamente la tutela dei diritti di titolarità delle testate e non invece la tutela dei diritti di utilizzazione economica degli articoli riprodotti nella rassegna stampa, in quanto l'attività di intermediazione è riservata dall'art.180 LDA in via esclusiva alla SIAE e, trattandosi appunto di una riserva di legge, sarebbe vietato ad enti diversi di percepire proventi derivanti da licenze e autorizzazioni in materia di proprietà intellettuale e, conseguentemente, la Promopress non potrebbe agire ex art.167 LDA, che consente di far valere giudizialmente i diritti di utilizzazione economica soltanto a chi "si trovi nel possesso legittimo degli stessi" e a chi "possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti".

L'eccezione è infondata desumendosi dalla lettura dei mandati rilasciati dagli editori (vedi doc.2 Promopress) che conferiscono il mandato "*ad intraprendere ogni azione, anche di natura giudiziale, per la tutela dei diritti di titolarità della/e testata/e ...tale mandato è comprensivo del potere di decidere se transigere, sottoporre la questione al giudice o ad arbitri, o resistere, nonché di esercitare tutti i necessari poteri di rappresentanza sostanziale e processuale al fine di compiere quanto necessario all'adempimento del mandato stesso*" per rendersi conto che il mandato è conferito non per i diritti sulle singole testate, ma per i diritti di cui sono titolari le testate e, quindi, per i diritti di utilizzazione economica degli articoli dei giornali, come peraltro è chiaramente espresso dal titolo "*mandato per azioni a tutela dei diritti su articoli di giornale – repertorio Promopress*". La legittimazione attiva di Promopress trova dunque il suo fondamento nell'art.167 LDA in quanto gli editori, essendo indiscutibilmente titolari dei diritti di autore sui giornali e riviste dagli stessi pubblicati e potendoli far valere giudizialmente, hanno conferito il mandato alla "rappresentanza sostanziale e processuale" alla Promopress.

Tali mandati non contrastano poi, come asserito dalle attrici, con l'art.180 LDA riguardando, come è noto, il mandato esclusivo alla SIAE i diritti di "rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, e di riproduzione meccanica e cinematografica delle opere tutelate" tra i quali non rientrano i diritti di utilizzazione economica degli articoli nella rassegna stampa; senza contare che, comunque, il quarto comma dell'articolo espressamente statuisce che il conferimento alle SIAE di alcuni poteri in via esclusiva "non pregiudica la facoltà spettante all'autore o ai suoi aventi causa di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge".

Deve pertanto riconoscersi alla Promopress la legittimazione ad agire nella presente causa in rappresentanza degli editori che le hanno conferito il mandato per la tutela dei diritti di utilizzazione economica degli articoli di giornale.

Passando all'esame del merito, la questione sottoposta al vaglio del Tribunale riguarda la legittimità della utilizzazione degli articoli di giornale o di frammenti degli stessi da parte delle società esercenti le rassegne stampa senza il consenso degli editori titolari dei diritti di utilizzazione economica, in quanto autori dell'opera collettiva (giornali o riviste) e come tali titolari della facoltà di consentire o impedire a qualunque terzo la riproduzione di essa o di parti di essa.

Premesso che è notorio che l'attività di rassegna stampa è da sempre stata esercitata con l'implicito e spesso espresso consenso degli editori le norme cui occorre far riferimento sono:

l'art.65 LDA che prevede:

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste e giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e, nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore se riportato.

L'art.10 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9.9.1886 resa esecutiva in Italia con legge del 1978 n.399 che prevede che " sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizioni che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo".

L'art.101 LDA : La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purchè non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purchè se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:

- a) La riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini d'informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorsi sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuta la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illegittimamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;
- b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

In tale contesto normativo, Data Stampa e L'Eco della Stampa, a sostegno della legittimità della rassegna stampa, adducono innanzitutto che nel fornire il servizio di rassegna stampa ai propri clienti non effettuano una "riproduzione" degli articoli, né una riproduzione delle testate, ma semplicemente "un ritaglio" che è ad uso esclusivo del cliente e che non è espressamente riproducibile come viene comunicato allo stesso "*ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile*" in quanto la rassegna stampa non consiste nella riproduzione di uno o più articoli, ma nella selezione di vari articoli e notizie su un nominativo o un tema specifico e nella trasmissione del materiale così selezionato al cliente.

E la tutela fornita dall'art.65 LDA, norma tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica, che sancisce il principio generale della libera utilizzazione e riproduzione degli articoli di giornale, giustificata dalla necessità di garantire e tutelare il diritto del

pubblico all'informazione "se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata" prevede una riserva che non può in alcun modo riguardare le rassegne stampa: a parte il fatto che la rassegna stampa non può, come detto, esser considerata una "riproduzione", l'articolo sarebbe comunque inapplicabile alla fattispecie, riguardando la riproduzione "in altre riviste o giornali" con evidente riferimento alla esercizio di un'attività di concorrenziale di comunicazione al pubblico, non alla mera utilizzazione per uso personale o per realizzare una banca dati o un archivio.

Il divieto alla libera utilizzazione degli articoli, se vi sia l'espressa riserva sancita dall'art.65, non può che essere interpretato restrittivamente e riguarda la pubblicazione "in altre riviste o giornali" nei quali non può considerarsi compresa la rassegna stampa, prodotto concettualmente ed ontologicamente diverso, quale insieme di parti di vari articoli, appositamente selezionati sulla base di specifiche esigenze del cliente. Prodotto che non è in contrasto con i divieti di cui all'art.101 LDA, che vieta la riproduzione sistematica di informazioni e notizie in concorrenza con l'editore che può pregiudicare la sua redditività, in quanto la rassegna stampa è, al contrario, la selezione di alcuni articoli d'interesse del cliente, tra quelli già pubblicati, per uso esclusivo dello stesso e non la comunicazione sistematica al pubblico che verserebbe, invece, in ipotesi di concorrenza.

A fronte di queste argomentazioni delle società che esercitano la rassegna stampa, Fieg e Promopress adducono che l'attività di rassegna stampa si realizza attraverso la riproduzione di articoli di giornale senza il consenso degli editori in palese violazione dei diritti d'autore facenti capo agli editori, come sancito dalla Suprema Corte nella sentenza del 20.9.2006 n.20410 che ha osservato "*l'editore di un quotidiano o di un periodico, quale titolare dei diritti di sfruttamento economico sull'opera collettiva, e di conseguenza sulle parti che la compongono, è legittimato ad opporsi alla pubblicazione, su una rassegna stampa diffusa, a scopo di lucro, in via informatica, di articoli tratti dalla propria pubblicazione, per i quali la riproduzione o l'utilizzazione è stata espressamente riservata dall'editore stesso*" nonché dalla Corte di Giustizia Europea CE nella decisione 16 luglio 2009 caso Infopaq in procedimento C-5/2008.

Concordando con le controparti sulla tassatività delle disposizioni dell'art.65 LDA "norma di stretta interpretazione" osservano che la ripubblicazione di articoli di giornale può considerarsi lecita a prescindere dal consenso del titolare dei diritti "solo ove abbia luogo in altri giornali o riviste a fini di pubblica informazione" e non a scopo di lucro come avviene per le rassegne stampa che non utilizzano, come sostengono le attrici "ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario" ma esercitano un'attività su scala industriale come quella condotta dalle società avversarie sulla massiccia riproduzione e/o digitalizzazione di intere riviste e giornali da cui vengono estrapolati articoli comunicati poi agli abbonati. Né tale attività può trovare giustificazione nell'interesse pubblico alla conoscenza e alla circolazione delle informazioni, dal momento che la sistematica appropriazione del lavoro delle redazioni incide negativamente sulla pubblica diffusione degli articoli e disincentiva alla creazione di articoli originali e agli investimenti dell'editore.

Non può inoltre sostenersi sia attività consentita dall'art. 10 della Convenzione di Berna, in quanto la continua ed integrale riproduzione di articoli (ed anche delle testate) senza alcuna attribuzione economica ai soggetti che li hanno creati non può considerarsi conforme al buon uso e lecita.

La circostanza poi che la realizzazione di rassegna stampa venga pacificamente svolta da tanto tempo non può avvalorare una consuetudine *praeter legem* di liceità dal momento che le esponenti hanno chiesto l'accertamento dell'illecito dalla costituzione

del repertorio Promopress, avvenuta nel 2012, proprio per la reazione degli editori alle ripetute violazioni delle società di rassegna stampa al diritto d'autore, dopo aver tentato una soluzione stragiudiziale. Violazioni anche degli artt. 101 e 102 LDA, dovendo considerarsi, alla stregua di dette previsioni di legge, illecita la riproduzione di informazioni e notizie a scopo di lucro, come ha sancito la Suprema Corte nella sentenza citata, individuando una fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. nella *“pubblicazione o riproduzione sistematica a scopo di lucro di informazioni e notizie, il cui sfruttamento spetti ad altri. La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro rientra nella forma di sfruttamento giacchè realizza una vendita del prodotto offerto al mercato dall'editore dell'opera riprodotta, in tutto o in parte, con caratteristiche parassitarie”*. Concorrenza sleale integrata dalla ripresa del frutto del lavoro altrui attraverso la riproduzione sistematica e comunicazione al pubblico delle opere dell'ingegno, appropriandosi del risultato del lavoro di terzi e vanificando gli investimenti degli editori, rivolgendosi agli stessi fruitori, nel medesimo mercato dell'informazione.

Attese le contrapposte argomentazioni delle parti, ritiene il Tribunale che l'esame della fattispecie non possa prescindere da una valutazione dell'attività di rassegna stampa svolta dalle attrici attraverso le precipue caratteristiche che la contraddistinguono da anni e, in assenza di una legge specifica sulla rassegna stampa e sulla utilizzazione dei contenuti editoriali dei giornali dopo la pubblicazione, alla luce dei principi costituzionali ed alla stregua della normativa attualmente vigente, in ordine alla riproduzione e pubblicazione degli articoli di giornale, alle disposizioni della LDA attinenti alla tutela delle opere dell'ingegno, in quanto ravvisabili negli articoli oggetto della rassegna stampa, ed ai pochi precedenti giurisprudenziali citati dalle parti.

Si evince dalla normativa citata sicuramente la titolarità dell'editore, in quanto autore dell'opera collettiva giornale o rivista, dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica, nonché della facoltà di consentirne la riproduzione, anche parziale, nonché la libertà di riproduzione e comunicazione al pubblico degli articoli di carattere politico economico e religioso, salvo che l'editore non ne abbia riservato la produzione ed il divieto di riprodurre informazioni e notizie con l'impiego di *“atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica”* e la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione. Una serie di limiti e vincoli dunque, rigorosamente previsti in norme di stretta interpretazione non suscettibili di interpretazione analogica, nell'ambito della previsione di una tutela del diritto dell'editore, quale autore dell'opera collettiva e del conseguente esclusivo diritto della sua utilizzazione economica, della riproduzione e diffusione al pubblico degli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, compatibile tuttavia con il rispetto della libertà d'informazione e dell'interesse generale alla pluralità di fonti, libero accesso alle stesse ed alla circolazione di notizie ed idee senza ingiustificati ostacoli legali (vedi Corte Cost. sent. 105/1972).

In tale contesto è evidente che l'art.65 LDA statuendo *“la libera riproducibilità degli articoli di giornale pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico”* salvo che *“la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata”* non è estensibile a qualsiasi fattispecie di mezzo informativo diverso dai giornali e dalle riviste, ma riguarda essenzialmente i giornali e le riviste (anche se diffusi in forma diversa radio, web, on line etc) rispondendo alla *ratio* di contrastare possibili abusi concorrenziali integrati dalla ripubblicazione dell'articolo e dalla sua diffusione al pubblico; la norma dunque non può che rivolgersi a quelle forme di diffusione e messa a disposizione del pubblico diretta che, ovviamente, finisce per

costituire atto di concorrenza sleale, trattandosi dello stesso prodotto che si rivolge allo stesso mercato di fruitori dei prodotti editoriali.

Non può comprendersi in tali fattispecie vietate, invece, la rassegna stampa che è senz'altro un mezzo informativo diverso, destinato a soddisfare esigenze diverse e, cioè, non il generale bisogno di informazione soddisfatto attraverso l'acquisto dei giornali, ma uno specifico bisogno individuale, rappresentato dallo svolgimento di una particolare funzione e/o attività per il quale le società operano una selezione di articoli o parti di articoli già pubblicati riferiti all'argomento che interessa il singolo cliente, comunicandolo esclusivamente allo stesso e non mettendolo a disposizione di un pubblico generalizzato, attraverso mezzi informativi che diffondono notizie e articoli al pubblico, come appunto i giornali e/o le riviste che siano cartacee oppure *on line*, quindi in concorrenza con l'attività degli editori.

Differente invece sarebbe la valutazione, in quanto integrante violazione della normativa sul diritto d'autore ed atto di concorrenza agli editori, se la rassegna stampa fosse destinata direttamente al pubblico e diffusa attraverso una messa a disposizione generale attraverso la pubblicazione cartacea e/o *on line* (come appunto le riviste ed i giornali) piuttosto che alla comunicazione riservata al singolo cliente perché integrerebbe, allora, quella riproduzione e pubblicazione vietata nel caso di articoli oggetto di riserva ex art. 65 citato (che poi, come vedremo, è il caso specifico esaminato dalla giurisprudenza indicata, apparentemente contraria a quanto si afferma, nel quale la rassegna stampa è stata messa a disposizione del pubblico oltre che del cliente cui era stata indirizzata).

Né può la rassegna stampa qualificarsi illecita ai sensi dell'art.101 LDA - come sostenuto dalle convenute - soltanto perché le imprese che la esercitano perseguono il fine di lucro, che è il fine di tutte le imprese anche di quelle che pubblicano i giornali, rappresentando l'illecito il diverso carattere della messa a disposizione del pubblico con le stesse modalità del titolare dei diritti di riproduzione e non l'utilizzo destinato ad assolvere altra funzione di soddisfacimento di interessi particolari, attraverso la fornitura di un prodotto diverso, destinato ad un differente mercato di diversi fruitori.

La rassegna stampa è infatti un servizio consistente nella selezione di articoli e notizie su singoli argomenti, oggetti o soggetti, che interessano un singolo cliente e destinato alla sua fruizione a motivo della sua attività o funzione e non è teso a soddisfare le stesse esigenze del lettore del quotidiano, che vuole assumere diverse e svariate notizie su argomenti differenti, per cui, mentre la rassegna stampa viene ordinata per un'esigenza distinta e particolare soddisfatta dalla selezione degli articoli, il quotidiano viene acquistato per esigenze del tutto diverse e si rivolge ad una indistinta massa di lettori che desiderano informarsi sugli avvenimenti in generale di qualsiasi natura.

Per questi motivi non può la rassegna stampa essere considerata illecita ai sensi dell'art.101 LDA che, affermando la liceità della riproduzione di informazioni e notizie "*purchè non effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purchè se ne citi la fonte*" (principio "ripreso" dall'art. 10 della Convenzione di Berna) e considerando illecita "*la riproduzione sistematica di informazioni e notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione*" da un lato considera lecita la riproduzione degli articoli già pubblicati anche su altre riviste o giornali - a differenza della rassegna stampa "in concorrenza" per cui *a fortiori* se ne desume la liceità dell'attività delle società di rassegna stampa che non agiscono in concorrenza - dall'altro statuisce l'illiceità della "riproduzione sistematica di informazioni o notizie" già pubblicate, riferendosi esplicitamente ad altre riviste e giornali e non di certo alla rassegna stampa, proprio perché è evidente la *ratio* della norma, di vietare la

concorrenza parassitaria di chi si limita ad una riproduzione sistematica delle informazioni e notizie attraverso mezzi eguali (riviste, giornali); la rassegna stampa non è dunque destinataria di questo divieto, proprio perché agisce su un piano diverso non concorrenziale, in quanto non mette a disposizione di un indeterminato pubblico una riproduzione sistematica e parassitaria di informazioni e notizie, ma seleziona alcuni articoli o parte di essi tra quelli pubblicati d'interesse del suo cliente, destinandoli esclusivamente allo stesso e non al pubblico interessato all'informazione in generale, ed il lucro che ne trae non dipende dalla diffusione indistinta di tutte le notizie, ma dal lavoro di selezione compiuto a beneficio della sua clientela.

Non è contestabile pertanto che editori di giornali e società che curano le rassegne stampa agiscano su piani diversi e per soddisfare diverse esigenze, per cui non possono ritenersi concorrenziali: non può infatti credibilmente sostenersi che il cliente che si abboni alla rassegna stampa, tra l'altro dietro un corrispettivo economicamente non equiparabile all'acquisto dei giornali, rinunci per questo all'acquisto del giornale, trattandosi appunto di prodotti diversi rivolti a diversa clientela; né alcun nocumento può derivare all'editore dall'abbonamento alla rassegna stampa, né alcun vantaggio può trarre dal suo impedimento.

Nessun supporto può poi avere la tesi contraria delle convenute Fieg ed altre dalla citata sentenza della Corte di Giustizia Europea - come è noto imprescindibile riferimento per l'applicazione della tutela del diritto d'autore - che affronta la questione sotto altro punto di vista, proprio perché il principio generale che viene affermato in sentenza, apparentemente in linea con la tesi sostenuta laddove si esplicita l'affermazione che *“l'atto di stampa di un estratto di un articolo di giornale di undici parole, effettuato nel corso di un procedimento di raccolta dati quale quello di cui si tratta nella causa principale (e, quindi, con riferimento proprio alla “rassegna stampa), non soddisfa il requisito della transitorietà ex art. 5 l 29/2001 e pertanto non può essere realizzato senza il consenso dei titolari dei diritti d'autore interessati”* in realtà ha il presupposto nell'accertamento che si tratti di *“opere letterarie ed artistiche”* e non riguardino *“notizie del giorno”* o *“fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa”*.

Nella premessa, infatti, della sentenza sotto il titolo *“contesto normativo”* dove si citano le norme da applicare, sia nel riferimento al diritto internazionale che a quello comunitario è precisamente indicato l'ambito della tutela del diritto d'autore dovendosi trattare di *“opere letterarie ed artistiche”* (art.2.1 Convenzione di Berna) comprendente tutte le produzioni come libri, opuscoli ed altri scritti (quindi anche articoli di giornale) con l'espressa previsione del punto 8 della Convenzione *“la protezione della presente convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa”* ed al successivo n.9 si ribadisce che *“gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma”*; deve però trattarsi appunto di *“opere letterarie ed artistiche”*.

Questa importante e decisiva distinzione è affermata anche dal diritto comunitario citato in sentenza, laddove in ordine alla tutela dei programmi per elaboratore si prevede che *“è tutelato se originale, ossia il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri”* e così anche per la tutela delle *“banche dati”* nella sentenza sostanzialmente assimilate alle rassegne stampa.

La sentenza poi, dopo l'*excursus* sulla causa principale, ripete al considerando 35 che i programmi per elaboratore banche dati e fotografie sono tutelate dal diritto d'autore *“solo qualora siano opere originali, ossia rappresentino il risultato della creazione*

intellettuale d'autore" per concludere al considerando 37 "*Pertanto il diritto d'autore ai sensi dell'art. 2, lett. a) della direttiva 2001/29 può trovare applicazione solamente con riferimento ad un oggetto che abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell'autore*" per poi affrontare al considerando 44 la questione in esame: "*Per quanto riguarda gli articoli di giornale, la creazione del loro autore, di cui al punto 37 di questa sentenza, risulta di norma dalle modalità con cui è presentato il soggetto nonché dall'espressione linguistica*" aggiungendo poi che nella causa principale non si poneva il problema in quanto era pacifico che gli articoli rappresentavano opere letterarie. Parlando poi della tutelabilità della parte dell'opera riaggancia tale effetto richiamando, al considerando 48, il concetto che gli elementi ripresi "*siano l'espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio*" in tal modo confermando, oltre ogni possibile dubbio, che la tutela richiamata presuppone l'accertamento del giudice che l'articolo rappresenti il risultato della "*creazione intellettuale dell'autore*"; necessità della verifica da parte del giudice ribadita nella risoluzione della questione pregiudiziale sulla tutelabilità della parte dell'opera.

Riguardando poi il caso oggetto della decisione della Corte, come si è detto, un caso pacifico di opere tutelabili, la sentenza conclude nel dispositivo per la necessità del consenso dell'autore per la riproduzione anche di una sola parte dell'opera, ribadendo "*qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l'espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio*".

E' evidente quindi che tale decisione, peraltro del 2009 unica ad affrontare il tema della raccolta dati (quali articoli di stampa) sotto la diversa prospettiva della riproduzione di opere tutelabili - non come ipotesi ricadente o non sotto la previsione dell'art.65 LDA quale "riproduzione" lecita oggetto della presente causa - non è di supporto alla tesi delle convenute, in quanto la tutela richiesta da Fieg e dalle testate associate riguarda indiscriminatamente tutti gli articoli di giornale e parte di essi, prescindendo dal necessario e preventivo accertamento per l'applicazione del diritto d'autore, la cui tutela viene invocata senza la dimostrazione, e neppure l'indicazione, del necessario presupposto della creazione intellettuale, laddove è inconfutabile che la maggior parte, se non tutti gli articoli utilizzati nella rassegna stampa, sono notizie ed informazioni di stampa sicuramente non tutelabili dalla legge sul diritto d'autore (e comunque nessuna prova è stata indicata sul punto, nè avrebbe avuto rilevanza una volta accertato che la rassegna stampa non è "riproduzione" nel senso indicato dell'art.65 LDA).

Ancor più datato è poi l'intervento in materia della Suprema Corte con la sentenza n.20410/2006, anche questa senza seguito negli anni successivi per cui non può sicuramente parlarsi, come fa la Fieg, di "orientamento giurisprudenziale", che con una motivazione quantomai sintetica afferma che la rassegna stampa a fine di lucro rientra nello sfruttamento di informazioni e notizie spettante a chi ne è titolare che, quindi, ha il diritto di impedirlo trattandosi di atto di concorrenza sleale; la sentenza tuttavia si limita ad affrontare (i due motivi del ricorso) soltanto la questione se la tutela riguardi l'opera collettiva in sé o anche le sue parti, essendo contestata nella fattispecie la titolarità dell'editore sugli articoli del giornale, e la riserva di cui all'art.65 LDA; nella fattispecie esaminata poi era pacifico: che si trattasse di "*pubblicazione degli articoli in questione con modalità elettroniche che ne consentivano la distribuzione a scopo di lucro già dalle sei del mattino, anticipando, ovvero accompagnando, la prima pubblicazione dei medesimi*" e quindi con modalità concorrenziali e che il giudice di merito avesse accertato che trattavasi di articoli tutti espressamente "riservati". Il fatto che si affermi correttamente che la rassegna stampa fatta a scopo di lucro non è dalla legge esentata dalla protezione spettante all'autore ed all'editore dell'opera alla quale essa attinge, non

confligge con quanto si è esposto in precedenza, ritenendosi da questo Collegio che la rassegna stampa, come risulta effettuata da Data Stampa ed Eco della Stampa, non integra gli estremi della riproduzione vietata, non potendosi considerare la raccolta inviata al cliente con l'obbligo di non diffonderla come una pubblicazione contestuale e concorrente, che possa quindi arrecare danno all'editore che avrebbe in tal caso il diritto di impedirlo, diventando determinante, come sottolineato dalla sentenza della Corte di Giustizia, l'individuazione della "creazione intellettuale" e, sotto diverso profilo, le modalità di diffusione ed il contenuto degli articoli quali notizie del giorno e fatti di cronaca che abbiano il carattere di semplici informazioni di stampa; e del resto su tale linea è anche l'art.10 della Convenzione di Berna che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di introdurre nella legislazione nazionale il diritto di citazione di articoli di giornali e riviste in rassegna stampa prevedendo in particolare *"sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampa, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo"* in modo quindi di non ledere il diritto dell'Editore e di non attuare atti concorrenziali con una riproduzione degli articoli pubblicamente e contestualmente diffusa.

Certo non può giungersi all'affermazione di Data Stampa ed Eco della Stampa che la realizzazione delle rassegne stampa da lungo tempo e per molti anni con la fornitura di copie gratuite da parte degli stessi editori (alcuni anche clienti dell'Eco della Stampa fino al 2013) la renderebbe immune dal rispetto del diritto d'autore, in virtù di una consuetudine *"praeter legem"* ma nello stesso tempo, dopo tutti questi anni trascorsi anche dall'introduzione del sistema telematico per le rassegne risalente ormai agli anni novanta - e nonostante, anche, si aggiunge l'intervento isolato della Cassazione del 2006 - la circostanza che vi sia stata un'accettazione diffusa da parte degli editori convince ancor più del fatto che non vi sia concorrenza tra le due parti, potendo anche gli editori aver considerato un vantaggio per le testate che, dopo la pubblicazione degli articoli, la rassegna consegnata alle società clienti valorizzasse l'importanza delle testate stesse (anche sotto il profilo di eventuali possibili inserzioni pubblicitarie).

Il fatto poi che vi siano stati vari incontri tra le parti, promossi dalla Presidenza del Consiglio, al fine di trovare un accordo per istituire un contributo a favore degli editori per l'utilizzo dei contenuti editoriali, è sicuramente indice dell'esigenza di un intervento legislativo, non consentendo la carente normativa attuale un'interpretazione condivisa e non potendo considerarsi una soluzione in linea con la tutela costituzionale della libertà d'impresa e dell'informazione, l'istituzione del sistema di licenze "ARS" da parte di Promopress con la determinazione, da parte di un soggetto privato, della durata, della remunerazione e della corresponsione di un compenso per l'utilizzazione di contenuti editoriali, senza il coinvolgimento degli organi istituzionali, in una materia ad alta evidenza pubblica come quella attinente al diritto d'autore.

Concludendo, quindi, sulla questione principale deve affermarsi il diritto di Data Stampa ed Eco della Stampa di svolgere l'attività di rassegna stampa nel rispetto della normativa vigente attraverso la selezione di articoli e notizie - dopo la pubblicazione - su un argomento specifico e nella trasmissione del materiale al cliente e non attraverso la pubblicazione e diffusione al pubblico su altre riviste o giornali o attraverso simili atti concorrenziali (pubblicazione su siti web o altro).

Non possono invece essere accolte le altre domande delle attrici, relative alla inibizione a Fieg e Promopress 2000 s.r.l. alla diffusione e comunicazione di giudizi e apprezzamenti configuranti come illegittima l'attività di fornitura di rassegna stampa in difetto della licenza ARS ed al risarcimento del danno in termini di sviamento di



clientela, discredito commerciale perdita di vendite e occasioni di profitto, non essendo ravvisabile attività denigratoria nel comportamento della Fieg e Promopress, attraverso la diffusione della loro tesi sulla necessità del consenso degli editori per la rassegna stampa, peraltro senza alcun accenno specifico o riferimento alle società contendenti e conseguentemente non essendovi alcuna prova del danno.

L'accoglimento della domanda principale di Data Stampa ed Eco della stampa comporta conseguentemente il rigetto delle domande di Fieg, Promopress e degli editori.

Sussistono giusti motivi data la novità e complessità della questione, nonché la parziale reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.

P Q M

Il Tribunale definitivamente pronunciando nelle cause riunite R.G. n.84139/2013 e R.G. n. 64074/2014 così dispone:

- 1) accerta la legittimazione attiva di Promopress 2000 s.r.l. a rappresentare le società editrici in causa;
- 2) accerta il diritto di Data Stampa s.r.l. e di Eco della Stampa s.p.a. alla riproduzione, sulle rassegne stampa ad uso esclusivo dei suoi clienti degli articoli, informazioni e notizie già pubblicati sui giornali e periodici degli editori convenuti in giudizio nei termini di cui in motivazione;
- 3) respinge le altre domande proposte dalle parti;
- 4) compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.9.2016

Il Presidente rel.
Dr. Tommaso Marvasi

